

LEGGE REGIONALE N. 3 del 2 marzo 2006

“Integrazione alla legge regionale 3 novembre 1994 n. 32”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Articolo 1

1. Dopo l'articolo 22 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, sono aggiunti i seguenti articoli:

Articolo 22-bis

Elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo e a direttore sanitario di aziende sanitarie locali e di aziende ospedaliere.

1. Presso l'assessorato alla sanità della regione Campania sono istituiti l'elenco degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo e l'elenco degli aspiranti alla nomina a direttore sanitario di aziende sanitarie locali e di aziende ospedaliere.
2. L'iscrizione agli elenchi di cui al comma 1 avviene a domanda degli interessati. Gli uffici regionali competenti verificano la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la nomina nonché la regolarità formale della domanda di iscrizione.
3. La domanda è inviata all'assessorato alla sanità esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; sulla stessa è apposta, in modo evidente, la dicitura: “Domanda di iscrizione negli elenchi degli aspiranti alla nomina di direttore amministrativo e di direttore sanitario”. Gli aspiranti alla nomina di direttore amministrativo e di direttore sanitario allegano alla domanda il “curriculum vitae” e tutti i titoli scientifici e professionali ritenuti pertinenti, ivi comprese le pubblicazioni a stampa.
4. La domanda per ottenere l'iscrizione negli elenchi può essere inoltrata dall'1 al 31 dicembre di ciascun anno. Al fine della verifica della presentazione della domanda entro i termini prescritti, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
5. La domanda di iscrizione si considera accolta decorsi novanta giorni dalla sua ricezione, in assenza di diversa comunicazione.
L'assenza dei requisiti non è sanabile.
6. I competenti uffici regionali dispongono gli opportuni controlli per la verifica della veridicità delle dichiarazioni relative ai titoli autocertificati dagli aspiranti. Dichiarazioni non conformi alle risultanze dei controlli determinano la cancellazione dell'aspirante dall'elenco, l'immediata decadenza dall'incarico eventualmente ricevuto, nonché l'inibizione a presentare domanda di iscrizione nei successivi cinque anni, salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione statale.

Articolo 22-ter

Nomina del direttore sanitario e del direttore amministrativo

1. I direttori amministrativi e sanitari sono nominati dal direttore generale, con provvedimento motivato, fra gli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 22-bis.
2. I provvedimenti di nomina del direttore sanitario e del direttore amministrativo sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
3. Contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 2, i provvedimenti di nomina, corredati del relativo “curriculum vitae”, sono pubblicati sul sito web della Giunta regionale, in apposita sezione dedicata all'elenco. Nella stessa sezione sono, altresì, pubblicati tutti i nominativi degli aspiranti alle cariche di direttore amministrativo e di direttore sanitario inseriti nell'elenco, nonché i relativi “curricula”.

4. La Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Articolo 2

1. Dopo l'articolo 36 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, sono aggiunti i seguenti articoli:

Articolo 36-bis

Conferimento dell'incarico dirigenziale di direttore di struttura complessa di aziende sanitarie ed ospedaliere

1. L'incarico di direzione di struttura complessa è conferito dal direttore generale dell'azienda sanitaria locale competente, previa pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno trenta giorni prima della valutazione, sulla base della graduatoria dei candidati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, redatta dalla commissione di valutazione tecnica di cui al comma 3.
2. La graduatoria è formata sulla base di punteggi attribuiti in relazione ai criteri fissati dall'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 502/92 e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, con la seguente proporzione: fino a 25 punti per il colloquio, fino a 50 punti per titoli attinenti le attività professionali e direzionali-organizzative, fino a 25 punti per titoli di studio, attività scientifica e pubblicazioni, per un totale massimo di 100 punti.
3. La commissione di valutazione tecnica è costituita dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande. La commissione di valutazione tecnica, nominata dal direttore generale, è composta dal direttore sanitario, con funzioni di presidente e da due dirigenti dei ruoli del servizio sanitario nazionale, preposti ad una struttura complessa della disciplina oggetto di incarico. Tali dirigenti sono scelti a mezzo sorteggio tra i nominativi inseriti in apposito elenco tenuto presso l'assessorato regionale alla sanità. Il sorteggio è effettuato presso la sede dell'azienda sanitaria locale interessata entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Oltre i due componenti titolari, sono sorteggiati quattro membri supplenti che, secondo l'ordine del sorteggio, sostituiscono i membri titolari in caso di rinuncia. Al sorteggio provvede la direzione generale dell'azienda sanitaria locale interessata. Il sorteggio è pubblico. Della data, dell'ora e del luogo del sorteggio è data comunicazione a coloro i quali hanno presentato domanda a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
4. L'elenco, di cui al comma 3, è formato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge ed è suddiviso per sezioni corrispondenti ciascuna alle diverse discipline che possono formare oggetto di incarico. L'elenco è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al fine di consentire, entro trenta giorni, l'integrazione, su domanda, dei dirigenti di struttura complessa erroneamente omessi ed è soggetto a revisione annuale. In esso sono inseriti i dirigenti delle strutture complesse presenti nel territorio nazionale.
5. Il rapporto del direttore di struttura complessa con l'azienda sanitaria locale è regolamentato mediante contratto di diritto privato.
L'incarico di direzione della struttura complessa ha durata minima di cinque e massima di sette anni ed è rinnovabile per lo stesso periodo o per un periodo più breve sulla base di un provvedimento motivato, che tenga conto, fra l'altro, dei risultati di gestione, valutati secondo le modalità individuate dall'articolo 36-ter.
6. Il direttore generale, all'atto della nomina della commissione di valutazione tecnica, provvede alla fissazione di un termine, che comunque non può essere superiore a sessanta giorni tranne che per disposizione della Giunta regionale o per oggettive cause di forza maggiore, entro il quale la Commissione stessa, a pena di decadenza, deve concludere i propri lavori e stabilisce, altresì, il compenso spettante ai componenti non dipendenti dal servizio sanitario della regione Campania. Ai commissari spetta, inoltre, il rimborso delle spese, debitamente documentate, sostenute per vitto, alloggio e viaggio. Il pagamento dei compensi ai commissari ed il rimborso delle relative spese competono all'azienda sanitaria locale che si avvale dell'opera della commissione di valutazione tecnica.

Articolo 36-ter

Funzioni del responsabile di struttura complessa e risultati di gestione

1. Ai dirigenti cui vengono affidati gli incarichi di cui all'articolo 36-bis, sono attribuite, oltre a quelle derivanti da specifiche competenze professionali, funzioni di direzione ed organizzazione della

struttura, da attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa.

2. Per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, il responsabile di struttura complessa adotta ogni provvedimento necessario al corretto espletamento del servizio e funzionale a garantire l'appropriatezza degli interventi, in relazione alla natura dell'attività demandata alla struttura cui è preposto.
3. Il dirigente, al quale è affidato l'incarico di cui all'articolo 36-bis, è responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite.
4. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica da parte dell'organismo di valutazione della dirigenza.
5. La verifica di cui al comma 4 può condurre, limitatamente al primo anno di servizio, all'esercizio da parte del direttore generale della facoltà di recesso unilaterale del contratto di diritto privato.
6. Per quanto non previsto dalla presente legge, agli incarichi di direzione di struttura complessa si applicano le norme statali vigenti.

Articolo 36-quater Procedure concorsuali

1. Tutte le procedure concorsuali e paraconcorsuali poste in essere dalle aziende del servizio sanitario regionale devono essere concluse, tranne che per diverse disposizioni di legge o per oggettive cause di forza maggiore o per esplicita disposizione della Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di costituzione della Commissione.
La costituzione deve essere formalizzata dai competenti uffici della struttura aziendale entro quindici giorni dal completamento delle designazioni dei componenti.

Articolo 3

1. All'articolo 18 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:
3-bis. I direttori generali, oltre i requisiti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, devono:
 - a) non aver svolto lo stesso incarico per due quinquenni consecutivi nella medesima azienda sanitaria locale o azienda ospedaliera;
 - b) non aver occupato tale incarico in azienda sanitaria locale o azienda ospedaliera incorsa nelle sanzioni previste all'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2005, n.24.

Articolo 4 Attività di alta formazione

1. La Regione provvede all'attività di alta formazione avvalendosi della collaborazione delle università della Campania, dei centri di eccellenza e di ricerca e dell'Arsan, valorizzando le migliori risorse formative con costante riferimento alle esigenze del servizio sanitario regionale.
2. L'alta formazione ha il compito di attuare iniziative di progettazione, effettuazione, valutazione e certificazione di attività formative per i direttori generali, amministrativi e sanitari di aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere e, più in generale, per il personale dirigente di aziende sanitarie pubbliche o accreditate, anche ai fini del rilascio dei titoli di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni.
3. Le modalità di organizzazione e di funzionamento per l'attività di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alla sanità, con proprio atto.
4. In sede di prima applicazione e, comunque fino all'avvio delle attività di cui al comma 1, ai fini della nomina a direttore amministrativo o direttore sanitario di azienda sanitaria locale e azienda ospedaliera, non è richiesto il certificato di frequenza del corso di formazione programmato per il conferimento dell'incarico di direttore generale o del corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 o di altro corso di formazione manageriale appositamente programmato.

Articolo 5

Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione, il termine per la presentazione delle domande per l'iscrizione agli elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo e sanitario, di cui all'articolo 22-bis della legge regionale n. 32/94, decorre dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Campania della presente legge e fino al trentesimo giorno successivo. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge l'assessore alla sanità verifica la sussistenza dei requisiti dei direttori amministrativi e sanitari in carica, nominati in assenza degli elenchi di cui all'articolo 22-bis. I soggetti privi dei requisiti prescritti decadono con effetto immediato dall'incarico. La decadenza è dichiarata immediatamente con provvedimento del direttore generale e comunque non oltre i sette giorni successivi al ricevimento della comunicazione dell'assessorato relativa alla mancanza dei requisiti.
2. I direttori generali procedono al conferimento provvisorio degli incarichi di direttore sanitario e amministrativo fino alla pubblicazione degli elenchi sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. All'atto della pubblicazione dell'elenco degli idonei i direttori sanitari ed amministrativi cessano dall'incarico conferito e il direttore generale procede alla nomina attingendo dagli elenchi medesimi.
3. Nelle procedure di conferimento degli incarichi di direzione di strutture complesse in atto, la commissione di valutazione, ove ancora non costituita, è nominata secondo le modalità previste dall'articolo 36-bis della legge regionale n. 32/94.

Articolo 6

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

2 marzo 2006

Bassolino

LEGGE REGIONALE: "Integrazione alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32"

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).

Nota al titolo della legge

L.R. 3 novembre 1994, n. 32: "Decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale"

Nota all' art. 1

Art. 22-bis - Comma 1.

L.R. 3 novembre 1994, n. 32 citata nella nota al titolo della legge Art. 22 : "Direttore amministrativo e direttore sanitario

1. I servizi amministrativi delle Aziende Sanitarie Locali e delle aziende ospedaliere sono diretti dal direttore amministrativo. I servizi sanitari, ai fini organizzativi ed igienico sanitari, sono diretti dal direttore sanitario.
2. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati con provvedimento motivato del direttore generale, con articolare riferimento alle capacità professionali in relazione alle funzioni da svolgere.
3. Per la nomina a direttore amministrativo sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a. essere in possesso dell' età prevista dalle norme vigenti;
 - b. laurea in discipline giuridiche o economiche;
 - c. qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa per almeno 5 anni in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.
4. Per la nomina a direttore sanitario sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a. età non superiore ai limiti di legge;
 - b. laurea in medicina e chirurgia;
 - c. idoneità nazionale di cui all' articolo 17, commi 1 e seguenti; del DLvo 502/ 92 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 del medesimo art. 17;
 - d. qualificata attività di direzione tecnico - sanitaria per almeno 5 anni in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di grande o media media dimensione.
5. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo e del direttore sanitario è a tempo pieno e di diritto privato; si instaura con contratto di durata quinquennale rinnovabile al quale si applica la disciplina prevista dal precedente articolo 18, comma 4, per il direttore generale.
6. Il contratto di cui al precedente comma è stipulato dal direttore generale con il direttore amministrativo e con il direttore sanitario sulla base di uno schema approvato dalla Giunta Regionale e conforme ai contenuti fissati dal DPCM di cui all' art. 3, comma 6, del DLvo 502/ 92 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario cessano dall' incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati.
8. Il direttore generale, con provvedimento motivato, dichiara la decadenza del direttore amministrativo o del direttore sanitario nei casi di sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità previste dall' art. 3. commi 9 e 11, del DLvo 502/ 92 e successive modifiche ed integrazioni, nonché in caso di assenza o impedimento superiore a sei mesi. Il direttore generale, con provvedimento motivato, può sospendere o dichiarare decaduti il direttore amministrativo ed il direttore sanitario qualora ricorrano gravi motivi.

Nota all'art. 2

Comma 1

Art. 36 della L.R. n. 32/94, citata nella nota al titolo della legge:
"Rapporto d' impiego

1. Il rapporto d' impiego del personale delle aziende è disciplinato dalla normativa statale di cui al DLvo 29/ 93 e successive modifiche ed integrazioni, dal DLvo 502/ 92 e successive modifiche ed integrazioni,

dal DPR 20- 12- 79 n° 761 per la parte ancora vigente, nonché dal regolamento del personale adottato dal direttore generale dell' azienda.

2. Il personale in servizio presso le preesistenti UUSSLL alla data di costituzione delle aziende transita alle medesime senza soluzione di continuità nel rapporto di impiego e conserva la posizione e lo status giuridico acquisiti fino all' adozione dei provvedimenti di inquadramento nelle piante organiche di cui al successivo art. 37.
3. Lo stesso personale mantiene altresì il trattamento economico in godimento fino alla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo di lavoro per l' area di pertinenza.
4. Il personale in servizio presso le preesistenti UUSSLL alla data di costituzione delle aziende da destinare all' agenzia regionale di cui all' art. 13, comma 2, della presente legge transita provvisoriamente nei dipartimenti di prevenzione di cui al precedente art. 12 e fino alla costituzione dell' agenzia, conservando posizione, status giuridico e trattamento economico già in godimento."

Comma 1 dell'art. 36 bis:

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 : " Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421."

Art.15, comma 7. : "Alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 ivi compresa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine.

Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono attribuiti a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e secondo le modalità dallo stesso stabilite, salvo quanto previsto dall'articolo 15-ter, comma 2. Si applica quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387"

Comma 2 dell'art. 36 bis:

D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 : "Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale."

Nota all'art. 3

Comma 1

Comma 3 dell'art. 18 della L.R. n.32/94, citata nella nota al titolo della legge:

"La verifica delle condizioni di incompatibilità di cui ai commi 9 e 11 dell' art. 3 del DLvo 502/ 92 e successive modifiche ed integrazioni, è effettuata al momento della nomina. L' accertamento, anche successivo, delle condizioni di incompatibilità comporta, comunque, la decadenza dall'incarico e la risoluzione del rapporto di cui al comma successivo."

Lettera b) art. 3:

L.R. 29 dicembre 2005, n. 24: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2006"

Art. 3 "I tetti di spesa ed i budget dei costi delle aziende del servizio sanitario regionale sono aggiornati dalla Giunta regionale in modo da ridurre la spesa sanitaria del 18,5 per cento nel triennio 2006-2008, di cui almeno il 6,5 per cento nel 2006 rispetto al livello dei costi raggiunto nel consuntivo dell'esercizio 2004; l'obiettivo del 18,5 per cento è rimodulato in funzione del maggiore finanziamento statale eventualmente ottenuto per la sanità.

2. Ai fini del comma 1, la delibera della Giunta regionale di programmazione della spesa sanitaria 2006-2008 costituisce aggiornamento della programmazione annuale ai sensi dell'articolo 7, comm 5, della legge regionale n. 28/03, e si applicano per la sua attuazione i controlli e le sanzioni ai direttori generali delle aziende sanitarie di cui all'articolo 8 della stessa legge regionale.
3. La Giunta regionale nella predisposizione della delibera di programmazione della spesa sanitaria 2006-2008 adotta una proposta di riparto dei fondi che rispetta il principio di perequazione fra le singole AA.SS.LL, fondato sugli esiti dei controlli di cui al comma 2 e ne dà comunicazione alle commissioni consiliari competenti.
4. I fondi destinati dalla regione Campania alle università per le attività dei policlinici nel campo della formazione sono trasferiti alle AA.OO. universitarie e da esse amministrati sulla base dei programmi elaborati dai competenti organismi universitari. Le attività specialistiche sanitarie devono essere indirizzate a rispondere alle effettive esigenze del servizio sanitario regionale. Almeno il dieci per

cento dei fondi trasferiti alle università per attività di formazione e ricerca devono essere utilizzati per il potenziamento delle risorse umane e strumentali, finalizzate alla incentivazione delle attività di trapianto di organi.

5. I farmacisti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno accettato la gestione di una farmacia unica di un comune riconosciuto montano, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purchè alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato pubblicato il bando del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica. Sono esclusi dal presente beneficio coloro che hanno usufruito di una precedente sanatoria.
6. E' fatto obbligo alle AA.SS.LL. il cui territorio ricade nel bacino idrografico del fiume Sarno di effettuare nel termine di centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge uno studio sull'incidenza di neoplasie nell'area di riferimento. Il coordinamento dell'attività è affidata all'A.S.L. SA1. I risultati dello studio sono inviati all'assessore alla sanità ed alla competente commissione consiliare permanente.
7. L'assessorato alla sanità istituisce un osservatorio sull'incidenza di neoplasie nei territori del bacino idrografico del fiume Sarno, affidando all'Agenzia regionale sanitaria-ARSAN- la realizzazione di un apposito studio propeedeutico.
8. E' concesso un contributo di euro 500.000,00 alla cattedra di citopatologia del dipartimento di scienze biomorfologiche e funzionali del II Policlinico "dell'università degli studi di Napoli Federico II per lo studio di biologia molecolare per i tumori della tiroide. La relativa spesa è prelevata dalla "spesa accentrata" nella U.P.B. 4.15.38.
9. Il centro di ricerca oncologica di Mercogliano è finanziato per un importo di euro 10.000.000,00 da imputarsi sulla U.P.B. 4.15.38, di cui euro 3.000.000,00 per il 2006, euro 2.000.000,00 per il 2007 ed euro 5.000.000,00 per il 2008.
10. Nelle more delle indicazioni del piano ospedaliero regionale, il fabbisogno di posti letto per le residenze sanitarie assistite, in riferimento a quanto previsto dalla legge regionale 8/2003, articolo 8, commi 1 e 2, e articolo 24, comma 2, è riferito alle sole strutture pubbliche, precisando che nel calcolo del fabbisogno non sono considerati come posti pubblici esistenti quelli ancora in corso di realizzazione ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1967, n. 88."

Nota all'art. 4

Comma 2

Art. 3-bis del D.lgs. n. 502/92 citato nella nota all'art. 2:

" Direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario.

1. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al comma 3.
2. La nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio. Scaduto tale termine, si applica l'articolo 2, comma 2-octies.
3. Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) diploma di laurea;
 - b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso, ovvero espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica nonché di consigliere regionale.
4. I direttori generali nominati devono produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi sono organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale e in collaborazione con le università o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'articolo 16-ter, operanti nel campo della formazione manageriale, con periodicità almeno biennale. I contenuti, la metodologia delle attività didattiche, la durata dei corsi, non inferiore a centoventi ore programmate in un periodo non superiore a sei mesi, nonché le modalità di conseguimento della certificazione, sono stabiliti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, con decreto del Ministro della sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I direttori generali in carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, producono il certificato di cui al presente comma entro diciotto mesi da tale data.

5. Le regioni determinano preventivamente, in via generale, i criteri di valutazione dell'attività dei direttori generali, avendo riguardo al raggiungimento degli obiettivi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, esse definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi.
6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere del sindaco o della conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore generale, salvo quanto disposto dal comma 7.
7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, la regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua sostituzione; in tali casi la regione provvede previo parere della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, che si esprime nel termine di dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto può avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravità e urgenza. Il sindaco o la Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano attuativo locale, possono chiedere alla regione di revocare il direttore generale, o di non disporre la conferma, ove il contratto sia già scaduto. Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di cui al comma 6 e al presente comma riguardano i direttori generali delle aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis è integrata con il Sindaco del comune capoluogo della provincia in cui è situata l'azienda.
8. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il direttore amministrativo e il direttore sanitario. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è definito, in sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa.
9. La regione può stabilire che il conferimento dell'incarico di direttore amministrativo sia subordinato, in analogia a quanto previsto per il direttore sanitario dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, alla frequenza del corso di formazione programmato per il conferimento dell'incarico di direttore generale o del corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, o di altro corso di formazione manageriale appositamente programmato.
10. La carica di direttore generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.
11. La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto all'unità sanitaria locale o all'azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dell'interessato.
12. Per i direttori generali e per coloro che, fuori dei casi di cui al comma 11, siano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, la contribuzione dovuta sul trattamento economico corrisposto nei limiti dei massimali previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, è versata dall'unità sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera di appartenenza, con recupero della quota a carico dell'interessato.
13. In sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, si applica il comma 5 del presente articolo.

14. Il rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale è regolato dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Per la programmazione delle assunzioni si applica l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
15. In sede di prima applicazione, le regioni possono disporre la proroga dei contratti con i direttori generali in carica all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto per un periodo massimo di dodici mesi ."

Comma 4

Art. 7 D.P.R. n. 484/97 citato nella nota all'art. 2 : *"Corsi di formazione manageriale.*

1. L'attestato di formazione manageriale si consegue con la frequenza ed il superamento dei corsi disciplinati dal presente regolamento.
L'attestato ha una validità di sette anni dalla data di rilascio.
2. I corsi sono riservati al personale dirigente del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all'articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e degli istituti zooprofilattici sperimentali; il personale deve possedere una anzianità di servizio, alla data del bando, di almeno cinque anni.
3. I corsi sono finalizzati alla formazione manageriale, capacità gestionale, organizzativa e di direzione, del personale della dirigenza del ruolo sanitario e sono articolati in attività didattiche teoriche e pratiche e nella partecipazione attiva a seminari.
4. I contenuti, con particolare riferimento all'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ai criteri di finanziamento ed ai bilanci, alla gestione delle risorse umane ed all'organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni, la metodologia delle attività didattiche teoriche, pratiche e seminariali di ogni corso nonché la durata, non inferiore a 100 ore, dei corsi stessi sono fissati con decreto ministeriale, sentito il Consiglio superiore di sanità. Un numero di ore, non inferiore a 10, di attività didattica di ciascun corso è dedicato alla sanità pubblica; la relativa attività didattica è svolta a cura dell'Istituto superiore di sanità.
5. I corsi sono indetti con periodicità almeno biennale, dal Ministero della sanità, previa programmazione nazionale sulla base delle indicazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano previo accordo con il Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, organizzano e attivano i corsi. Con lo stesso accordo l'Istituto superiore di sanità organizza ed attiva i corsi dell'area di sanità pubblica.
7. I corsi sono attivati a livello nazionale, interregionale o regionale, in una o più sessioni e sedi, a seconda del numero dei candidati al corso e delle capacità ricettive delle strutture sanitarie ove si svolge l'attività didattica.
8. Il bando indica l'articolazione del corso, la durata, i contenuti, la metodologia delle attività didattiche, le sessioni, nonché le modalità di ammissione e assegnazione, il periodo di svolgimento, i posti e le sedi del corso. Nelle domande i candidati devono specificare, a pena di decadenza, la sessione e la sede preferita. Per motivate esigenze organizzative o in caso di domande superiori alla capacità delle strutture didattiche il candidato può essere assegnato ad una sessione o sede diversa da quella prescelta, o alla sessione successiva. L'assegnazione è disposta in base al criterio della precedenza in relazione all'età.
9. In ogni sessione di corsi si può presentare domanda di ammissione per un solo corso.
10. La mancata frequenza, per qualsiasi motivo, delle attività didattiche teoriche, pratiche o seminariali per un numero di ore superiore ad un quinto di quelle globalmente previste per il corso comporta l'esclusione dalla partecipazione al corso. Il periodo di formazione può essere sospeso per servizio militare, gravidanza e puerperio e malattia, fermo restando che l'intera sua durata non può essere ridotta e che il periodo di assenza deve essere recuperato nell'ambito di altro corso anche di altra sessione.
11. Al termine del periodo di formazione i partecipanti al corso devono sostenere un colloquio davanti ad una commissione composta dai docenti del corso. Ai candidati che sostengono, con esito positivo, il colloquio è rilasciato, in un unico esemplare, un attestato di formazione manageriale. In caso di più sessioni dello stesso corso, l'attestato viene rilasciato contestualmente a tutti i candidati al termine dell'ultima sessione.

12. Per la realizzazione dei corsi il Ministero della sanità, le regioni e l'Istituto superiore di sanità si avvalgono delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, dei policlinici universitari, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all'articolo 4 del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni, degli istituti zooprofilattici sperimentali, nonché di altri soggetti pubblici e privati accreditati e di associazioni e società scientifiche accreditate, ai fini della formazione, dal Ministero della sanità, sentita la commissione di cui all'articolo 9, comma 6, in relazione alla documentata rappresentanza e alla diffusione della struttura organizzativa in tutto il territorio nazionale".

Nota all'art. 5

Comma 1

Per l'art. 22- bis della L.R. n. 32/94, citata nella nota al titolo, vedi art. 1

Nota all'art. 6

Art. 43 dello Statuto: "Procedura di approvazione" Ogni progetto di legge, previo esame in Commissione, è discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce i procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza."

Art.45 dello Statuto: "Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali".....omissis..... La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione, salvo che la stessa stabilisca un termine maggiore.

Una legge dichiarata urgente dal Consiglio Regionale può essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra."